

DELIBERAZIONE 26 maggio 2008, n. 386

**Patrimonio regionale - Trasferimento in proprietà a titolo gratuito di porzione di terreno al comune di Follonica - ART.7 L.R.77/04.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 77/2004 "Demanio e Patrimonio della Regione Toscana" ed il relativo regolamento di attuazione DPGR N. 61/R del 23.11.2005;

Visto il decreto n. 7168 del 23 dicembre 2005 con il quale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPGR 61/R del 23.11.2005, è stato disposto la classificazione dei beni del demanio e patrimonio regionale così come modificato dal decreto n. 4307 del 13 settembre 2006 e dal decreto n. 6299 del 21 dicembre 2007;

Considerato che tra i beni di proprietà regionale sono comprese delle aree poste nel Comune di Follonica individuate al NCT del medesimo Comune nel fg. 26, p.lle 41, 381, 831, 872, 1876 per un totale di 4.205 mq classificate come demanio stradale;

Preso atto che le suddette particelle sono originate in seguito alla lottizzazione finalizzata alla realizzazione del centro socio sanitario e delle strutture comprese nel PEEP Est, quindi in conseguenza di opere pubbliche e, allo stato attuale fanno parte della viabilità cittadina;

Vista la nota del 4 luglio 2006 prot. 13676/340 con la quale il Comune di Follonica richiede il trasferimento a titolo gratuito di tali superfici da acquisire al demanio comunale;

Visto l'art. 7 della L.R. 77/2004 dove si prevede la facoltà della Regione Toscana di trasferire in proprietà a titolo gratuito porzioni di terreno di scarsa rilevanza economica e comunque di superficie non superiore ad un ettaro, originate dalla realizzazione di strade ai Comuni titolari dell'opera pubblica connessa;

Preso atto che la situazione suesposta rientra nella fattispecie della normativa sopraccitata, così come risulta dalla relazione illustrativa redatta da un tecnico del Settore Patrimonio, agli atti dell'Ufficio;

Ritenuto quindi che ci sono i presupposti per poter cedere gratuitamente le aree sopra descritte al Comune di Follonica;

A voti unanimi

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento in proprietà a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 77/2004, delle aree

poste nel Comune di Follonica individuate al NCT del medesimo Comune nel fg. 26, p.lle 41, 381, 831, 872, 1876 per un totale di 4.205mq al Comune di Follonica tramite verbale di consegna;

- di incaricare il Settore Patrimonio ad eseguire gli atti necessari a tale trasferimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/07.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 26 maggio 2008, n. 390

**Circolare per una prima applicazione in ambito regionale, della L. 24/12/2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008" in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui alla DGR n.235/2008. Approvazione nuovo testo.**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 235 del 31/3/2008 recante "*Circolare per una prima applicazione, in ambito regionale, della L. 24/12/2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008" in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*" con la quale viene approvata una circolare a seguito dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, che ha dettato nuove disposizioni in materia di energia prodotta dall'impiego di fonti energetiche rinnovabili;

Considerato che l'Avvocatura regionale, anche in base alle recenti disposizioni contenute nella norma transitoria di cui all'art. 35 del decreto 152/2006, ha ritenuto di proporre le modifiche di seguito evidenziate che si riferiscono, nello specifico, alle disposizioni inerenti l'applicazione della valutazione di impatto ambientale contenute nella LR 79/98:

**Pagina 3, al termine del paragrafo "Le altre fonti normative", aggiungere il seguente comma "Si ricorda che, in virtù del regime transitorio di cui all'art. 35 del**

citato D. Lgs. 152/06, le norme regionali continuano ad applicarsi fino al 12 febbraio 2009, trascorso il quale termine, trovano diretta applicazione le disposizioni del medesimo decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. Gli allegati alla Parte II del D. Lgs.152/06, come sostituiti per effetto del D. Lgs. 4/08, trovano già diretta applicazione. Gli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 alla L.R. 79/98 continuano ad applicarsi esclusivamente con riguardo alla ripartizione delle competenze tra Regione, Province e Comuni, per le voci non in contrasto con gli allegati III e IV al D. Lgs. 152/06.”

**Pagina 5, ultimo capoverso del paragrafo “Impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica”,** sostituire la locuzione “le “centrali eoliche”” con “impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento” (lettera “e” del punto 2 dell’ALLEGATO IV della Parte II del D. Lgs.152/06)”. Sostituire “dalla LR 79/98” con “della LR 79/98”. Aggiungere, al termine del capoverso: “Nei casi previsti dal comma 3 dell’art.5 della medesima legge regionale, è necessaria la procedura di VIA di cui agli artt.14 e seguenti.”

**Pagina 6, penultimo capoverso del paragrafo “Impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica”,** al rigo quarto sostituire la frase “in aree protette si procede automaticamente a VIA”, con la seguente: “nelle aree di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 79/98, è necessario lo svolgimento della procedura di VIA”.

**Pagina 6, ultimo capoverso del paragrafo “Impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica”,** Primo alinea sostituire la frase “a verifica ai fini della VIA, a meno che non ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette” con la seguente: “alle procedure di cui alla L.R. 79/98”. Cassare il secondo e terzo alinea. Introdurre il seguente alinea: “Tuttavia, mentre gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica o parzialmente integrati sono definiti in ogni caso “non industriali” e quindi per essi l’esclusione dall’applicazione delle norme VIA vale in ogni caso, gli altri tipi di impianti, per i quali la qualifica di “industriale” è legata alla soglia dei 20 kW di potenza, qualora essi ricadano anche parzialmente all’interno delle aree di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 79/98, sono direttamente assoggettati, ai sensi del medesimo comma, alla procedura di VIA, e la soglia dei 20 kW in tal caso è ridotta del 50%.”

**Pagina 7, ultimo capoverso del paragrafo “Impianti di produzione di energia elettrica da fonte idraulica”,** primo e secondo rigo, cassare le parole “della disciplina

statale” e “idroelettrici”. Quarto e quinto rigo, cassare la frase “in aree protette si procede automaticamente a VIA” ed aggiungere: “nelle aree di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 79/98, è necessario lo svolgimento della procedura di VIA, e la soglia è in tal caso ridotta del 50%.”

**Pagina 8, ultimo capoverso del paragrafo “Impianti di produzione di energia elettrica da Biomasse”,** Primo rigo sostituire la locuzione “della disciplina statale” con la seguente: “della normativa in materia di VIA”. Secondo rigo, cassare “di” e riscrivere la frase come segue: “...per la produzione di energia elettrica vapore e acqua calda...”. Quarto e quinto rigo cassare “in aree protette si procede automaticamente a VIA” ed aggiungere: “nelle aree di cui al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 79/98, è necessario lo svolgimento della procedura di VIA, e la soglia in tal caso è ridotta del 50%.”

Ritenuto di accogliere le modifiche proposte dall’Avvocatura regionale provvedendo alla sostituzione della ricordata circolare con il nuovo testo di cui all’Allegato A della presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

Preso atto infine che le modifiche apportate alla circolare, sopra descritte, sono unicamente riferite all’applicazione della disciplina regionale in materia di VIA, di cui alla LR 79/98 e non riguardano direttamente le disposizioni, nella stessa contenute e non modificate, sull’applicazione della Legge Finanziaria 2008;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni descritte in premessa, le modificazioni apportate alla “Circolare per una prima applicazione in ambito regionale, della L. 24-12-2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008” in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” approvata con propria precedente deliberazione n. 235 GRT del 31/3/2008;

2) di approvare il nuovo testo della “Circolare per una prima applicazione in ambito regionale, della L. 24-12-2007 n.244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008” in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” di cui all’Allegato A della presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, dando atto che lo stesso sostituisce integralmente quello approvato con la richiamata deliberazione n. 235 GRT del 31/3/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

**Allegato "A"****Circolare per una prima applicazione in ambito regionale, della L. 24-12-2007 n.244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008" in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.****Il quadro normativo**

*Il D.Lgs. 387/2003, nella sua originaria struttura*

L'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili trova la sua norma di riferimento, a livello statale, nel decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione delle direttive 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

Il decreto legislativo, in ossequio alla Direttiva Europea che stabilisce obiettivi da conseguire per ogni Stato, ha la finalità precipua di promuovere l'energia elettrica prodotta da tali fonti: contiene quindi disposizioni finalizzate alla promozione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e disciplina, all'art. 12, le procedure autorizzative dei relativi impianti, introducendo forme di razionalizzazione e semplificazione.

Ai sensi del D.Lgs 387/2003 art. 2 si intendono per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili quelli alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili non fossili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Per "biomassa", si intende altresì *"la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani"*.

Ciò premesso, l'art. 12 del D.Lgs 387/2003 nel suo schema originario prevede in particolare:

- un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché per le opere ed infrastrutture connesse e per i successivi interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti. Tale autorizzazione viene rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate;
- che gli impianti succitati, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati secondo il procedimento unico, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- la non applicazione (comma 5 dell'art. 12) del procedimento unico e dell'autorizzazione unica agli impianti per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione;
- che gli impianti di produzione di energia elettrica, da fonti rinnovabili possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Non è quindi necessario il cambio di destinazione dell'area. Nell'ubicazione si deve però tenere conto *"delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

Per le centrali ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile *"per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale"* trovano applicazione, i commi 1 (pubblica utilità), 2, 3 e 4 (autorizzazione unica) e 6 (limite alle compensazioni) del succitato articolo 12: vedi a questo proposito l'art. 8 dello stesso decreto legislativo.

### La L.R. 39/2005 (Disposizioni in materia di energia)

Con la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) sono stati recepiti a livello regionale i principi dettati dal D.Lgs. 387/2003.

La legge regionale, oltre a ripartire le competenze sugli impianti fra i vari enti territoriali, individua per tutto il territorio regionale:

- a) le tipologie di impianti che, ai fini degli adempimenti in materia energetica ed edilizia, sono effettuabili con DIA (art. 16);
- b) le tipologie di impianti che non necessitano di titolo abilitativo per gli aspetti energetici ed edilizi (art. 17), la cosiddetta "attività libera".

Per mantenere la concordanza con il decreto statale, la legge regionale prevede che alle tipologie succitate non si applica l'autorizzazione unica a condizione che per la loro realizzazione ed esercizio non occorra l'acquisizione di altri atti autorizzativi: autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. Inoltre, qualora per le tipologie soggette a DIA sia richiesta la Dichiarazione di Pubblica Utilità, si procede comunque ad autorizzazione unica (art. 16 comma 6).

L'individuazione delle tipologie di impianti a fonte rinnovabile negli artt. 16 e 17 della legge regionale 39/2005 è effettuata con il concorso di due tipi di criteri:

- la dimensione dell'impianto, non superiore a determinati limiti;
- le modalità di realizzazione che devono essere conformi al PIER e ai suoi provvedimenti attuativi, che dovranno quindi dettare condizioni per assicurare la corretta installazione anche dal lato urbanistico/edilizio.

### Le altre fonti normative

Varie altre disposizioni di legge incidono sugli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

La necessità di applicare particolari regole può discendere dal sito scelto per l'impianto. Il sito può essere soggetto a particolari vincoli: di natura paesaggistica, storica, di tutela di specifiche caratteristiche ambientali, di tutela del paesaggio rurale ecc..

Legate invece alla tipologia di impianto si ritrovano invece alcune ulteriori disposizioni.

Di natura energetica sono quelle di cui ai commi 85-88 art. 1 della L. 23-8-2004 n. 239, come modificata dal D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20: *con un decreto del Ministero sviluppo economico vengono individuati criteri di certificazione degli impianti di piccola generazione (non superiore a 1 MW) e di microgenerazione (inferiore a 50 kWe)*. Gli impianti rispondenti a tali criteri saranno soggetti a gli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica

Fondamentali per gli impianti in oggetto, inoltre, sono le disposizioni inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al D.Lgs. 152/2006 come da ultimo modificato con il D.Lgs. 4/2008, normata a livello regionale dalla LR 79/1998.

L'obbligo di VIA o "verifica" si presenta diversamente per ogni tipologia di fonte rinnovabile utilizzata nell'impianto di generazione: vedi in particolare gli elenchi di cui Allegati alla parte Seconda del decreto legislativo in materia.

Si ricorda che, in virtù del regime transitorio di cui all'art. 35 del citato D. Lgs. 152/06, le norme regionali continuano ad applicarsi fino al 12 febbraio 2009, trascorso il quale termine, trovano diretta applicazione le disposizioni del medesimo decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. Gli allegati alla Parte II del D. Lgs.152/06, come sostituiti per effetto del D. Lgs. 4/08, trovano già diretta applicazione. Gli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 alla L.R. 79/98 continuano ad applicarsi esclusivamente con riguardo alla ripartizione delle competenze tra Regione, Province e Comuni, per le voci non in contrasto con gli allegati III e IV al D. Lgs.152/06.

### Le novità della Finanziaria 2008

Su quadro sopra delineato è intervenuta la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008”.

La legge ha introdotto importanti novità che, in materia di fonti rinnovabili, si sostanziano in un rafforzamento dell’azione di promozione di tali fonti energetiche attraverso più sistemi: obblighi di produzione, obblighi di impiego, misure di incentivazione, misure di semplificazione amministrativa.

Sul fronte degli obblighi di produzione si rileva la modifica dell’art. 4 comma 1bis del TU edilizia (DPR 380/2001): *“A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW”.*

Sul fronte della semplificazione amministrativa la Finanziaria modifica il D.Lgs. 387/2003. In particolare:

- l’autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- in caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale;
- l’obbligo di rimessa in pristino a seguito di una eventuale dismissione dell’impianto si sostanzia per gli impianti idroelettrici, in un obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

### **Gli impianti soggetti a DIA**

L’elemento di maggior innovazione portato dalla Finanziaria è l’integrazione del comma 5 art. 12 del decreto legislativo:

*“Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni....”.*

*“Tabella A (Articolo 12)*

*Fonte Soglie*

*1 Eolica 60 kW*

*2 Solare fotovoltaica 20 kW*

*3 Idraulica 100 kW*

*4 Biomasse 200 kW*

*5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW”.*

Nella ricostruzione delle regole derivanti dal succitato comma 5, art. 12 del D.Lgs. 387/2003, come modificato dalla L. 244/2007, è da ritenere che il riferimento *“ai medesimi impianti,”* contenuto nell’integrazione sopra riportata, riguardi la totalità degli *“impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c)”*. A tali impianti se di ridotta dimensione (inferiore alle soglie di cui alla tabella A) la Finanziaria 2008 riserva un alleggerimento delle procedure amministrative, attraverso la sottoposizione alla DIA di cui agli artt. 22 e 23 del TU edilizia.

Infatti circoscrivere il riferimento *“ai medesimi impianti,”* ai soli impianti già non soggetti ad alcuna autorizzazione (solo a quelli già attività libera o soggetti a DIA), se lessicalmente possibile, contraddirebbe la *“ratio”* di disciplina di semplificazione a cui mira, in applicazione della Direttiva 2002/91/CE, l’art. 12 del decreto: in particolare comporterebbe per quegli interventi finora non soggetti ad adempimenti, gli impianti di minima dimensione, un irragionevole aggravio amministrativo.

Quindi, per gli impianti sotto le soglie di potenza di cui alla Tabella A si procederà, anziché con l'autorizzazione unica di cui ai commi 3 e 4, con la Dichiarazione di Inizio Attività di cui al DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22, comma 6, e dell'art. 23 commi 3 e 4, del DPR 380/2001, recepiti dall'art. 84 della LR 1/2005, qualora la realizzazione dell'intervento riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, essa rimane subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. La DIA è quindi accompagnata da "ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i lavori, salvo che il comune provveda direttamente" (LR 1/2005 art. 84, comma 1)

### ***L'attività libera***

Per la logica di semplificazione amministrativa che, come si è detto, deve guidare la lettura del modificato art. 12 del D.Lgs. 387/2003, si ritiene che, benché la norma non lo richiami esplicitamente, la sottoposizione a DIA edilizia degli impianti inferiori a una soglia di potenza non tocchi gli interventi di minima dimensione finora definiti "attività edilizia libera".

Coerentemente con tale lettura infatti, non vengono modificati gli articoli 3 e 6 del DPR 380/2001 che individuano a livello statale tali interventi.

Si ricorda che l'istituto dell'attività libera edilizia è stato sviluppato a livello regionale dall'art. 80 della LR 1/2005 e, per le fattispecie in oggetto, dall'art. 17 della LR 39/2005.

### **Indirizzi per una prima applicazione sul territorio regionale delle disposizioni della legge finanziaria 2008 in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**

Le modifiche intervenute negli scenari di riferimento, non solo normativi, richiedono un adeguamento delle regole che guidano sul territorio toscano l'installazione degli impianti in oggetto. Tale adeguamento concerne innanzitutto la normativa regionale di settore: si dovrà quindi procedere ad una coerente modifica della LR 39/2005.

L'adeguamento alle norme della Finanziaria e agli ultimi obiettivi di politica energetica europea e nazionale concernono anche gli atti di programmazione settoriale e territoriale.

A livello regionale sono direttamente interessati il Piano di Indirizzo Energetico Regionale e il Piano di Indirizzo Territoriale. Il PIER, in fase di predisposizione, darà conto dei succitati ultimi sviluppi a livello europeo e nazionale, svolgendoli a livello regionale.

Il PIT dovrà dare coerente attuazione a tali politiche sul versante della pianificazione territoriale.

A livello provinciale e comunale sono ugualmente interessati i relativi strumenti di governo del territorio e di programmazione energetica.

In particolare sono interessati gli atti di competenza Comunale di cui al Titolo V capo III della LR 1/2005: è compito del Comune, in tali atti, dare efficacia alla prescrizione di cui all'art. 4 comma 1bis del TU edilizia come anche individuare il più idoneo ed efficace inserimento degli impianti in oggetto sul territorio.

Fermo restando quanto sopra, in attesa della modifica della legge regionale e dell'emanazione del PIER, è necessario ed urgente dare un primo inquadramento nel sistema normativo regionale delle disposizioni della Finanziaria 2008, che comunque sono in vigore dal 1 gennaio 2008 e devono quindi trovare immediata applicazione.

Si individuano quindi per ogni singola fonte i relativi indirizzi di prima applicazione delle succitate norme.

### ***Impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica***

Gli impianti eolici sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della LR 39/2005 è:

- regionale per impianti eolici di potenza superiore a 50 kW;
- provinciale per gli impianti di potenza uguale o inferiore a 50 kW.

L'autorizzazione unica non si applica:

- a) Impianti di potenza nominale inferiore a 60 kW, comunque non ricompresi alla successiva lettera b).

L'installazione di tale tipo di impianti è consentita, nel rispetto della L 244/2007, con la presentazione di una DIA al Comune di competenza. Alla DIA si applicano le norme di cui alla L.1/2005. Data la singolarità dell'impianto, la relazione di cui all'art. 84 della LR 1/2005 assevererà la conformità dello stesso anche al PIER e ai suoi provvedimenti attuativi (a partire dalla loro emanazione).

Qualora sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse, come abitualmente avviene per le DIA edilizie, saranno acquisite e allegate alla stessa, "*salvo che il comune provveda direttamente*" (art. 84 della LR 1/2005 "norme per il governo del territorio").

Il Comune potrà individuare nei propri strumenti ex articolo 52 LR 1/2005 e nei propri regolamenti edilizi condizioni a cui subordinare la DIA, al fine di assicurare tutela al territorio circostante.

- b) Le fattispecie di dimensione talmente ridotta che già la normativa attuale esonera sia da titoli abilitativi edilizi che da autorizzazioni "ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità". In particolare le tipologie individuate dal Piano di Indirizzo Energetico Regionale in applicazione dell'articolo 17 della LR 39/2005.

Va infine ricordato che, per gli "impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento" (lettera "e" del punto 2 dell'ALLEGATO IV della Parte II del D. Lgs.152/06), è necessaria anche la procedura di verifica prevista dall'articolo 11 della L.R. 79/98 (legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale). Nei casi previsti dal comma 3 dell'art.5 della medesima legge regionale, è necessaria la procedura di VIA di cui agli artt.14 e seguenti.

#### Impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica

Gli impianti fotovoltaici sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui al D.Lgs. 387/2003, rilasciata dalla Provincia ai sensi della LR 39/2005.

L'autorizzazione unica non si applica:

- a) Impianti di potenza nominale inferiore a 20 kW, comunque non ricompresi alla successiva lettera b).

L'installazione di tale tipo di impianti è consentita, nel rispetto della L 244/2007, con la presentazione di una DIA al Comune di competenza. Alla DIA si applicano le norme di cui alla L.1/2005. Data la singolarità dell'impianto, la relazione di cui all'art. 84 della LR 1/2005 assevererà la conformità dello stesso anche al PIER e ai suoi provvedimenti attuativi (a partire dalla loro emanazione).

Qualora sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse, come abitualmente avviene per le DIA edilizie, saranno acquisite e allegate alla stessa, "*salvo che il comune provveda direttamente*" (art. 84 della LR 1/2005 "Norme per il governo del territorio").

Il Comune potrà individuare, nei propri strumenti ex articolo 52 LR 1/2005 e nei propri regolamenti edilizi, condizioni sulle modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio immobiliare e paesaggistico, e rispettando, comunque, l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino

- b) Le fattispecie di dimensione talmente ridotta che già la normativa attuale esonera sia da titoli abilitativi edilizi che da autorizzazioni "ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità". In particolare le tipologie individuate dal Piano di Indirizzo Energetico Regionale in applicazione dell'articolo 17 della LR 39/2005.



Va infine ricordato che, in applicazione della disciplina statale per alcuni impianti fotovoltaici è necessaria la preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. La verifica è prescritta per gli impianti industriali; laddove gli stessi impianti industriali ricadano anche parzialmente nelle aree di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 79/98, è necessario lo svolgimento della procedura di VIA. Tali procedure vengono svolte dalla struttura operativa regionale per la VIA.

Per quel che concerne tale aspetto, a seguito dell'entrata in vigore del DM 19.2.2007 sul Conto Energia:

- Non sono da qualificarsi come impianti industriali, e quindi non sono assoggettabili alle procedure di cui alla L.R. 79/98, gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica o parzialmente integrati, e gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW.
- Tuttavia, mentre gli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica o parzialmente integrati sono definiti in ogni caso "non industriali" e quindi per essi l'esclusione dall'applicazione delle norme VIA vale in ogni caso, gli altri tipi di impianti, per i quali la qualifica di "industriale" è legata alla soglia dei 20 kW di potenza, qualora essi ricadano anche parzialmente all'interno delle aree di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 79/98, sono direttamente assoggettati, ai sensi del medesimo comma, alla procedura di VIA, e la soglia dei 20 kW in tal caso è ridotta del 50%.

#### Impianti di produzione di energia elettrica da fonte idraulica

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte idraulica sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui al D.Lgs. 387/2003, rilasciata dalla Provincia ai sensi della LR 39/2005. Ai sensi della Legge Regionale laddove si debba ancora acquisire una concessione di derivazione d'acqua, il relativo procedimento ricomprende anche l'autorizzazione all'impianto.

L'autorizzazione unica non si applica:

a) Impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW

L'installazione di tale tipo di impianti è consentita, nel rispetto della L. 244/2007, con la presentazione di una DIA al Comune di competenza. Alla DIA si applicano le norme di cui alla L.1/2005. Data la singolarità dell'impianto, la relazione di cui all'art. 84 della LR 1/2005 assevererà la conformità dello stesso anche al PIER e ai suoi provvedimenti attuativi (a partire dalla loro emanazione).

Qualora sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse, come abitualmente avviene per le DIA edilizie, saranno acquisite e allegate alla stessa, "*salvo che il comune provveda direttamente*" (art. 84 della LR 1/2005 "Norme per il governo del territorio").

Il Comune potrà individuare, nei propri strumenti ex articolo 52 LR 1/2005 e nei propri regolamenti edilizi, condizioni sulle modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio territoriale, e rispettando, comunque, l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino.

Va infine ricordato che, in applicazione della normativa in materia di VIA, per gli "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW", è necessaria la preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Laddove gli stessi impianti ricadano anche parzialmente nelle aree di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 79/98, è necessario lo svolgimento della procedura di VIA, e la soglia è in tal caso ridotta del 50%.

#### Impianti di produzione di energia elettrica da Biomasse

Gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse sono soggetti ad *autorizzazione unica* di cui al D.Lgs. 387/2003, rilasciata dalla Provincia ai sensi della LR 39/2005.

L'autorizzazione unica non si applica:

a) Impianti di potenza nominale inferiore a 200 kW

L'installazione di tale tipo di impianti è consentita, nel rispetto della L. 244/2007, con la presentazione di una DIA al Comune di competenza. Alla DIA si applicano le norme di cui alla L.1/2005. Data la singolarità dell'impianto, la relazione di cui all'art. 84 della LR 1/2005 assevererà la conformità dello stesso anche al PIER e ai suoi provvedimenti attuativi (a partire dalla loro emanazione).

Qualora sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse, come abitualmente avviene per le DIA edilizie, saranno acquisite e allegate alla stessa, "*salvo che il comune provveda direttamente*" (art. 84 della LR 1/2005 "Norme per il governo del territorio").

Il Comune potrà individuare, nei propri strumenti ex articolo 52 LR 1/2005 e nei propri regolamenti edilizi, condizioni sulle modalità di realizzazione, al fine di assicurare maggiore tutela al patrimonio territoriale, e rispettando, comunque, l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi a carico del cittadino.

b) Le fattispecie di dimensione talmente ridotta che già la normativa attuale esonera sia da titoli abilitativi edilizi che da autorizzazioni "ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità". In particolare le tipologie individuate dal Piano di Indirizzo Energetico Regionale in applicazione dell'articolo 17 della LR 39/2005.

c) Gli impianti termoelettrici fino a 1MW termico che verranno individuati dal decreto interministeriale di cui al comma 88 art. 1 della L. 239/2004. Tali impianti saranno trattati come impianti termici di pari potenza termica.

Va infine ricordato che, in applicazione della normativa in materia di VIA, per gli "impianti termici per la produzione di energia elettrica vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW", è necessaria la preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Laddove gli stessi impianti ricadano anche parzialmente nelle aree di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 79/98, è necessario lo svolgimento della procedura di VIA, e la soglia in tal caso è ridotta del 50%.

Impianti di produzione di energia elettrica da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

Per tali impianti si applica quanto già detto sopra per gli impianti a biomasse solide e liquide con la seguente eccezione:

in applicazione della L. 244/2007 l'istituto della DIA da presentarsi al Comune trova applicazione fino ad una potenza nominale inferiore a 250 kW (e non 200 kW come nel precedente paragrafo)